REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7643/2022 promossa da:

[redacted] (VE) [redacted] (C.F.: *C.F._1*) e [redacted] (VE), [redacted] (C.F.: *C.F._2*), [redacted] (VE), [redacted]

con l'avv. [redacted] (C.F.: *C.F._3*)

ATTORI

e

Controparte_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, (C.F. *P.IVA_1*), con sede in [redacted] (VE), [redacted]

con l'Avv. [redacted] (c.f. *C.F._4*)

CONVENUTA

Oggetto: responsabilità medica.

CONCLUSIONI

Parte attrice

(come da ricorso introduttivo)

"Nel merito:

accertata e dichiarata la responsabilità dell' *Pt_3* *per le gravissime lesioni iatrogene subite dal proprio congiunto sig.* *CP_2* *a causa dell'infezione contratta in ambito ospedaliero, che ha causato al padre, alla madre e alla sorella, un'elevata sofferenza morale, nonché la modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita dei genitori e della sorella, condannarsi la convenuta* *Pt_3* *(C.F. e P.I.* *P.IVA_1* *) a risarcire tutti i danni, non patrimoniali, subiti e subendi dal sig.* *Parte_1* *(C.F.:* *C.F._1* *) in proprio e iure hereditatis per la quota ereditaria della compianta moglie sig.ra* *Persona_1* *,* [redacted] *e dalla sorella* *Parte_2* *(C.F.:* *C.F._2* *), in proprio e iure hereditatis per la quota ereditaria della madre* *Persona_1* *, da liquidarsi in via equitativa, rispettivamente in € 300.000,00 per il sig.* *Parte_1* *ed in €. 200.000,00 per la sig.ra* *Parte_2* *[...]* *o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del fatto al saldo;*

o in via alternativa e subordinata, come richiesto da controparte, con l'applicazione delle Tabelle di Roma, condannarsi la convenuta *Pt_3* *(C.F. e P.I.* *P.IVA_1* *) a risarcire tutti i danni, non patrimoniali, subiti e subendi dal sig.* *Parte_1* *(C.F.:* *C.F._1* *) in proprio e iure hereditatis per la quota ereditaria della compianta moglie sig.ra* *Persona_1* *,* [redacted] *e dalla sorella* *Parte_2* *(C.F.:* *C.F._2* *), in proprio e iure hereditatis per la quota ereditaria della madre* *Persona_1* *, da liquidarsi, rispettivamente in €. 155.866,66 per il sig.* *Parte_1* *ed in €. 112.557,60 per la sig.ra* *Parte_2* *o nella*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-590

diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del fatto al saldo;
- condannarsi, altresì, l' Pt_3 *a risarcire il danno patrimoniale subito dai sig.ri* Parte_1 *e* Parte_2 *, così come quantificato in premessa e contenuto nell'importo di €. 10.000,00, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;*
- con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre ad accessori di legge e rimborso al 15%, con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese."

Parte convenuta CP_3 .
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
"*In via preliminare:*
- per i motivi tutti di cui in atti accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire degli attori per difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità della posizione giuridica dal lato attivo con riferimento alle richieste risarcitorie dagli stessi azionate iure hereditatis quali eredi della signora Persona_1 *e per l'effetto dichiararsi inammissibile e/o improcedibile la domanda all'uopo introdotta;*
- per i motivi tutti di cui in atti accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire degli attori per difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità della posizione giuridica dal lato attivo con riferimento alla richiesta risarcitoria attinente il danno patrimoniale ed accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di CP_3 *, per difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità della posizione giuridica dal lato passivo, con riferimento alla richiesta risarcitoria di ristoro delle spese afferenti all'assistenza del signor* CP_2 *e all'accompagnamento dello stesso alle visite mediche; per l'effetto dichiararsi inammissibile e/o improcedibile la domanda all'uopo introdotta.*
Nel merito:
- in via principiale: rigettarsi le domande risarcitorie attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine: ridursi le pretese attoree a quanto di diritto e di ragione.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria:
- nel caso in cui gli attori ripropongano le dedotte istanze istruttorie, CP_3 *4 ribadisce l'opposizione alle stesse per tutti i motivi e le ragioni già esposte in atti. In particolare,* CP_3 *si oppone, se riproposta, all'istanza di rinnovazione e/o integrazione della ctu per i motivi già dedotti con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2) e n. 3) c.p.c. e con le note cartolari redatte per l'udienza del 9.7.24.*
- Laddove disposta la rinnovazione e/o l'integrazione della ctu medico legale sulla persona del signor CP_2 *per ragioni di economia processuale e di opportunità, disporsi che l'indagine venga svolta dallo stesso collegio peritale (Dott.* Per_2 *e Dott.* Persona_3 *) che ha svolto la consulenza medico legale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 10032/2017) e nel successivo giudizio di merito ex art. 702 bis c.p.c. (RG. n. 9628/2018) promossi dal signor* CP_2 *sempre avanti al Tribunale di Venezia, nei confronti di* CP_3 *, così come richiesto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. e con le note cartolari redatte per l'udienza del 9.7.24."*

Fatto e diritto

Con atto di rinnovazione della citazione notificato in data 6.4.23, i signori Parte_1 e Parte_2 anche quali eredi della signora Persona_1 , moglie e madre dei predetti,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

hanno evocato in giudizio l' *Controparte_4* , chiedendo il risarcimento dei c.d. "danni riflessi" subiti in conseguenza dell'invalidità permanente di cui era effetto il loro congiunto, signor *CP_2* imputabile a responsabilità della struttura sanitaria.
Gli attori esponevano che il proprio congiunto, *CP_2* a seguito di una caduta avvenuta il 15.09.2015 che gli aveva causato plurime fratture e traumi, veniva ricoverato prima presso l'Ospedale di [redacted] e poi presso l'Ospedale di [redacted] fino al 29.02.2016. Raccontavano, poi, che nel corso del ricovero il signor *Pt_1* aveva contratto un'infezione da *enterococco faecalis* in conseguenza della quale veniva ricoverato dal 5.3.2017 all'1.4.2017 presso il reparto di cardiochirurga presso l'Ospedale di [redacted] e poi, dal 1.04.2017 al 12.05.2017, presso il reparto di cardiochirurga [redacted] di Treviso, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica. Deducevano, quindi, che il congiunto aveva promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti l'intestato Tribunale (R.G. n. 10032/2017), all'esito del quale i CTU avevano accertato la responsabilità professionale del personale della *CP_1* nell'ambito delle cure prestate al paziente, con particolare riferimento alla provocazione di un'infezione nosocomiale da contaminazione di catetere; seguiva all'accertamento tecnico preventivo la causa promossa con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. (R.G. n. 9628/2018) che si concludeva con l'ordinanza *ex* art. 702 *ter* c.p.c. di data 7.2.2022 con cui il Giudice del Tribunale di Venezia aveva "…*riconosciuto il grave errore diagnostico-prognostico - terapeutico*", pur in concorso con l'evento traumatico riconducibile alla caduta, ed aveva liquidato l'importo di euro 519.000,00 a titolo di risarcimento del danno, poi integrato in sede di gravame dalla Corte di Appello di Venezia (R.G. N. 514/2022) dell'ulteriore somma di euro 42.372,07. Narravano, quindi, gli attori di avere richiesto, sulla base di queste decisioni, il risarcimento per la sofferenza e lo sconvolgimento delle abitudini di vita che avevano subìto in conseguenza della menomazione, imputabile a responsabilità medica, di cui era affetto il loro congiunto, nonché il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese asseritamente sostenute nell'interesse di *CP_2* per prestargli assistenza durante i ricoveri e per accompagnarlo alle visite mediche.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 3.11.2023 si costituiva *CP_3* contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto e richiesto dagli attori sia nell'*an* che nel *quantum,* ed in particolare la riferibilità dei danni lamentati dagli attori alle lesioni di natura iatrogena.
All'esito dello scambio di memorie *ex* art 183 c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente, nonché tramite acquisizione del fascicolo relativo all'ATP e l'assunzione delle prove testimoniali.
Passava in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Il presente giudizio, promosso dal padre e dalla sorella del signor *CP_2* anche quali eredi della signora *Persona_1* , è strettamente correlato a quello promosso da quest'ultimo nei confronti di *CP_3* , avendo gli odierni attori avanzato la pretesa risarcitoria assumendo come presupposto in punto *an* l'accertamento della condizione invalidante di cui è affetto il *Pt_1* conseguentemente a *malpractice*.
Ciò premesso, pare opportuno richiamare gli esiti del giudizio promosso dal signor *CP_2*
La responsabilità della struttura sanitaria *Pt_3* per il danno causato al signor *Pt_1* è stata pienamente accertata in sede giudiziale e confermata in via definitiva dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 1012/2023.
Tale pronuncia ha recepito integralmente le risultanze della consulenza medico-legale redatta dal dr. *Persona_4* e della relativa integrazione tecnica, secondo cui l'invalidità permanente dell'80% riportata da *CP_2* è attribuibile nella misura del 50% a malpractice sanitaria commessa dalle strutture dell' *Pt_3*
Nello specifico, la CTU ha evidenziato che, in occasione del ricovero presso l'Ospedale di [redacted] nel settembre 2015, *CP_2* aveva contratto una grave infezione nosocomiale, la cui diagnosi fu tardiva e il cui trattamento risultò gravemente carente, nonostante le ripetute segnalazioni cliniche.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Su tale presupposto, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto al signor CP_2 la somma complessiva di euro 519.000,00 a titolo di risarcimento del danno, nel mentre la Corte d'Appello di Venezia integrava la liquidazione del danno con ulteriori euro 42.372,07.
Incontroversa, a questo punto, la responsabilità della struttura sanitaria per malpractice, va rammentato che per consolidata giurisprudenza, in caso di danno riflesso patito dai prossimi congiunti di un soggetto che abbia subìto a causa di un fatto illecito lesioni personali, il risarcimento ai congiunti deve essere riconosciuto sulla base della mera esistenza del particolare rapporto affettivo esistente con la vittima, senza che a ciò possa ostare il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire *iure proprio* contro il responsabile (Cass., Sez. Unite, 9556/2002).
Ne consegue che, in presenza dell'allegazione del fatto base delle gravi lesioni subìte dal congiunto, debbano ritenersi presuntivamente provati la sofferenza interiore nonché lo sconvolgimento esistenziale patiti dai familiari (Cass. Civ., Sez. III, n. 7844/2011).
Alla luce di quanto è emerso in corso del giudizio, appare chiaro come, anzitutto, i genitori del signor CP_2 in considerazione dell'entità delle lesioni patite dallo stesso, abbiano subito un apprezzabile pregiudizio, immediato e diretto, di natura non patrimoniale per il dolore patito e che hanno continuato a patire, per la madre sino alla propria morte e per il padre sino al decesso del congiunto, nel vedere il proprio familiare versare in uno stato invalidante di salute.
Le risultanze testimoniali hanno confermato che, dopo che il signor Pt_1 ebbe a sostituire la valvola cardiaca, con ciò aggravando la propria condizione clinica, i parenti hanno subito un evidente stravolgimento delle abitudini di vita, dato dalla necessità di assicurare al congiunto cure assistenziali continue, anche notturne, e con ciò vedendo mortificate le possibilità di riposo, di svago, di relazioni amicali o familiari esterne.
Ciò posto, si passa ad accertare e liquidare il danno risarcibile.
La Suprema Corte (cfr. Cass. 13540/2023) ha avvallato il sistema orientativo offerto dalla Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, con l'argomento che "*in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni*").
Il punto comprende due componenti: quella relativa al profilo della sofferenza interiore (€. 3.474,00), e quella relativa alla sussistenza di un "*riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro, posto che è evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte*" (tra € 2.450,00 e 3.474,00). Sono previsti, poi, dei punteggi, corrispondenti a una serie di parametri, e segnatamente la relazione parentale, l'età della vittima primaria, l'età del congiunto. La somma di questi punti viene, poi, moltiplicata per un coefficiente differenziato in base al numero dei soggetti tenuti all'assistenza della vittima primaria. Il valore risultante va, quindi, moltiplicato per il valore monetario del punto, e poi per la percentuale di invalidità permanente residuata in capo alla vittima primaria.
In ordine alla componente del punto relativa all'assistenza del congiunto, seppur è vero che il Tribunale ha escluso il riconoscimento in favore del signor CP_2 delle spese per l'assistenza infermieristica, in quanto, per come accertato dai CTU "*la sola menomazione iatrogena della funzione cardiovascolare non è in grado di determinare la citata perdita delle ADL e la conseguente necessità di assistenza qualificata*", è incontroverso che il signor Pt_1 – o meglio i familiari – avessero diritto all'indennità di accompagnamento, sicchè può essere senz'altro riconosciuta in favore dei genitori la seconda componente del punto.
Ciò chiarito, al padre spetta il seguente risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale: valore del punto € 5.924,00; 20 punti per la relazione parentale; 5 punti per l'età della vittima

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

primaria; 2 punti per l'età del parente; per un totale di 27 punti, da moltiplicarsi per il coefficiente del numero dei soggetti tenuti all'assistenza (0,8). Il risultato va poi moltiplicato per la percentuale di invalidità riconosciuta (50%). Dunque, va riconosciuto il seguente risarcimento: 27 x 0,8 x 5.924,00 x 50% = 63.979,20.
Alla madre, seguendo lo stesso calcolo, spetta il seguente risarcimento del danno: valore del punto € 5.924,00; 20 punti per la relazione parentale; 5 punti per l'età della vittima primaria; 3 punti per l'età del parente; per un totale di 28 punti, da moltiplicarsi per il coefficiente del numero dei soggetti tenuti all'assistenza (0,8). Il risultato va poi moltiplicato per la percentuale di invalidità riconosciuta (50%). Dunque, va riconosciuto il seguente risarcimento: 28 x 0,8 x 5.924,00 x 50% = 66.348,80.
Non si ritiene di procedere ad alcuna riduzione del danno liquidato in considerazione della premorienza della signora *Per_1* , posto che le tabelle già appaiono tener conto delle diverse età dei soggetti interessati, e quindi con particolare riferimento ai genitori, anche dell'eventuale exitus.
Quanto alla sorella del danneggiato, va tenuto conto del fatto che, secondo le Tabelle di Roma, la seconda componente del punto, ovvero quella connessa con lo sconvolgimento della vita per le esigenze di assistenza, può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere nei confronti del danneggiato, sicchè in presenza dei genitori, tale diritto potrà essere riconosciuto ai fratelli laddove i genitori stessi non siano più in grado di garantire le cure del congiunto. A ciò, va aggiunto che il signor *CP_2* è [redacted] e tale circostanza, a differenza di quanto dedotto relativamente ai genitori, deve essere considerata con riferimento alla componente del secondo punto.
Alla signora *Parte_2* seguendo il calcolo sopra descritto, spetta il seguente risarcimento del danno: valore del punto per il danno morale € 3.474,00; 15 punti per la relazione parentale; 5 punti per l'età della vittima primaria; 5 punti per l'età del parente; per un totale di 25 punti, da moltiplicarsi per il coefficiente del numero dei soggetti tenuti all'assistenza (0,7). Il risultato va poi moltiplicato per la percentuale di invalidità riconosciuta (50%). Dunque, va riconosciuto il seguente risarcimento: 25 x 0,7 x 3.474,00 x 50% = 30.397,50. Oltre a ciò, alla luce di quanto sopra esposto, per il periodo 2021 – 2025, allorquando la signora *Parte_2* si è trovata a supplire alla mancanza della madre nell'accudimento del fratello, dovrà essere riconosciuta un'ulteriore somma per la seconda componente dell'assistenza, calcolata applicando il coefficiente 0,8 per i soggetti tenuti all'assistenza e tenendo conto di 4 anni di accudimento, a seguito del decesso della signora *Per_1* , e in considerazione della prospettiva di vita per un maschio secondo ISTAT (81 anni) e la premorienza del signor *Pt_1* ad anni 63. Dunque, va riconosciuto il seguente risarcimento: 25 x 0,8 x 2.450,00 x 50% = 24.500,00 : 20 x 4 = 4.900,00. Per totali euro 35.297,50 (30.397,50 + 4.900,00).
Nessuna altra voce per danno patrimoniale può essere riconosciuta, non essendo stata documentata precipuamente alcuna spesa.
A dette somme, calcolate sulla base delle Tabelle vigenti al momento della decisione (Cass. 11.5.2012, n. 7272), poiché già attualizzate, non andrà applicata la rivalutazione monetaria. Esse dovranno invece essere incrementate degli interessi compensativi a ragione della loro mancata disponibilità dal giorno dell'evento al saldo effettivo e ciò mediante applicazione degli interessi al tasso legale calcolati sul capitale devalutato e rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat. Dal giorno della decisione all' effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
In conclusione, possono essere liquidati i seguenti danni:

- per il signor *Parte_1* euro 63.979,20.
- per la signora *Persona_1* : euro 66.348,80.
- per la signora *Parte_2* euro 35.297,50.

L'importo spettante alla signora *Per_1* va suddiviso nel seguente modo: 75% al padre e 25% alla sorella, ovvero euro 49.761,60 ed euro 16.587,20 rispettivamente per il signor *Parte_1* e la signora *Parte_2*
In conseguenza, vanno liquidate in favore degli attori le seguenti somme:

Osservatorio ICA Italia

- euro 113.740,80 (63.979,20+49.761,60), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis a favore di *Parte_1*
- euro 51.884,70 (35.297,50+16.587,20), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis, a favore di *Parte_2*

Infondate risultano le censure relative al difetto di legittimazione attiva degli attori, alla luce di quanto versato in atti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo lo scaglione di valore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:

1) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice nei termini di cui in motivazione, condanna la convenuta *Controparte_5*, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento delle seguenti voci di danno:

- euro 113.740,80 (63.979,20+49.761,60), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis a favore di *Parte_1*
- euro 51.884,70 (35.297,50+16.587,20), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis, a favore di *Parte_2*

il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione, per le causali espresse.

2) condanna la convenuta *Controparte_4* a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi ed euro 1.241,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15%, Iva e CPA, con distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario *ex* art. 93 c.p.c..

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Venezia, 9.01.2026.

Il Giudice
dott. Silvia Zeminian

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it